

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

1) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di "Realizzazione di una attrezzatura per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione nell'area dell'impianto di produzione di calcestruzzi della Calcestruzzi del Savio S.p.A." nel Comune di Cesena (FC) presentato dalla Ditta "Calcestruzzi del Savio S.p.A." da ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. possono essere sottoposti ad operazioni di recupero R13 ed R5 la tipologia di rifiuti di cui al codice CER 170904 per un quantitativo massimo non superiore a 720 ton/anno;
- b. l'attività di recupero di rifiuti inerti dovrà essere finalizzata alla produzione di materie prime secondarie per l'edilizia costituite da frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata conformi alle specifiche tecniche descritte nell'Allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005 e con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in Allegato 3 al D.M: 5 febbraio 1998 e s.m.i.; qualora al termine delle operazioni di recupero i prodotti ottenuti non dovessero possedere le caratteristiche richieste, dovranno essere conferiti, quali rifiuto, ad impianti autorizzati ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c. eventuali omogeneizzazioni e integrazioni dei prodotti ottenuti dalle operazioni di frantumazione, macinazione, vagliatura con materia prima inerte per la produzione di materie prime per l'edilizia possono essere effettuate soltanto una volta che sia stata effettivamente ottenuta materia prima secondaria dalle operazioni di recupero dei rifiuti;
- d. l'attività di frantumazione dei rifiuti deve essere svolta unicamente nel periodo diurno, e in particolare dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- e. per minimizzare gli impatti sull'ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
- f. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione e frantumazione dei rifiuti;

- g. relativamente alle tipologie di rifiuti che la Ditta prevede di sottoporre ad operazioni di recupero, nei casi previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere eseguito idoneo test di cessione conformemente a quanto indicato in Allegato 3 allo stesso D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale, al fine di garantirne l'idoneità per le successive operazioni di recupero: i risultati dei test di cessione dovranno essere conservati per l'intera durata dell'autorizzazione presso la sede dell'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo, essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di presa in carico sul registro di cui all'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (n. operazione e data);
- h. i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni di recupero non possono configurarsi come rifiuti pericolosi;
- i. devono essere rispettati i limiti acustici assoluti e differenziali previsti presso il sito in esame in base alle vigenti disposizioni in materia;
- j. deve essere mantenuta in perfetto stato la pavimentazione impermeabile su tutta l'area dell'impianto interessata da manovre dei mezzi e attività di frantumazione e deposito dei rifiuti e dei materiali prodotti;
- k. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;
- l. l'esercizio dell'impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di rifiuti, di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
- m. deve essere sempre disponibile presso l'impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell'art. 2 della decisione 2000/532/CE;
- n. deve essere sempre disponibile presso l'impianto la certificazione analitica che attesti l'idoneità delle M.P.S. prodotte;
- o. è fatto obbligo di ottenere autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

p. qualora sia previsto uno scarico in acque superficiali, la Ditta deve presentare apposita richiesta di autorizzazione allo scarico con le procedure previste dagli uffici competenti;

q. tutta l'area deve essere dotata di adeguata recinzione atta ad impedire l'accesso agli estranei;

r. in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:

- durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
- durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
- lo stoccaggio di rifiuti e materie prime secondarie deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento; analogamente, eventuali contenitori per rifiuti devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
- devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
- l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, agli eventuali bacini di contenimento, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
- a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
- fatte salve diverse indicazioni da parte del Comune di Cesena, l'attività di recupero rifiuti potrà essere effettuata esclusivamente fino al trasferimento dell'attività produttiva in relazione ai futuri sviluppi urbanistici dell'area;

- 2) che resta fermo l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- 3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Calcestruzzi del Savio S.p.A.; alla Provincia di Forlì-Cesena; al Comune di Cesena; all'ARPA sezione provinciale di Forlì-Cesena; all'AUSL di Cesena;
- 4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
- 5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il presente provvedimento di assoggettabilità.